

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile**, nella persona del

Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 2886/2020 Ruolo Generale promossa

D A

**BPLAST TOMASZ BUDREWICZ NIP (P. IVA POLACCA**

**8393084540)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dall'Avv.to BELLI MATTEO e dall'Avv.to

WIOLETTA GRAZYNA STRYJEWSKA per procura in atti

**ATTRICE**

c o n t r o

**MARTINA STAMPI S.r.l. a socio unico (C.F. 03911020166)**, in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa

dall'Avv.to PASTORI SIMONE per procura in atti

**CONVENUTA**

In punto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa

l'azione ex 1669cc)

**CONCLUSIONI**

**Dell'attrice**

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 2886/2020

Camp. Civ. N.

OGGETTO:


Appalto: altre ipotesi

ex art. 1655 e ss. cc

(ivi compresa l'azione

ex 1669cc)






*“In via preliminare eccepisce la nullità e/o invalidità e/o l'inesistenza e/o inefficacia e/o inoperatività della clausola compromissoria e/o la sua non attuabilità per inesistenza dell'ente arbitrale specificamente individuato e/o dei requisiti indefettibili per la individuazione o costituzione del collegio e/o della sede indicata e per l'effetto chiede rigettarsi l'avversaria eccezione preliminare di competenza, per nullità e/o inefficacia e/o inesistenza e e/o inattuabilità e/o non obbligatorietà della clausola e/o per genericità dell'eccezione avversaria, che indica la competenza della “Corte Arbitrale di Bergamo”, istituzione arbitrale che alla scrivente difesa risulta inesistente e dunque si ha per non proposta, generica e inefficace;*

*chiede concedersi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e nel merito si insiste per le conclusioni, anche istruttorie, già rassegnate nell'atto di citazione da intendersi integralmente richiamate;*

*chiede lo stralcio dei documenti avversari n.1,3,4,6,7,8,9,10,13 per violazione dell'art. 122 c.p.c. in quanto non tradotti in lingua italiana, dichiarandone l'inammissibilità; con riserva di ogni eccezione sui contenuti all'esito di eventuale traduzione a spese della parte che li ha prodotti; contesta i documenti 2 e 16 e la loro rispondenza a quanto ex adverso asserito;*

*nel merito chiede accertare e dichiarare la risoluzione dei due contratti di realizzazione e fornitura degli stampi “660” e “630”, meglio dettagliati in narrativa e corrispondenti agli ordini di realizzazione n. 319/18 e n. 320/18 di Martina Stampi entrambi dd. 18.10.2018 per il grave inadempimento della*






*convenuta ed in particolare perché gli stampi realizzati sono inadatti alla loro destinazione e/o comunque non conformi ai requisiti tecnici pattuiti e/o necessari per la loro destinazione e comunque per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta, in persona del legale rappresentante in carica, a restituire e/o corrispondere all'attrice l'importo di euro 37.100,00 (trentasettemilacenti), maggiorato di interessi moratori, a titolo di restituzione del pagamento del corrispettivo già percepito (di cui 10.600,00 pagati dalla E.S.B: Engineering System Bau GmbH la cui posizione contrattuale è stata ceduta alla odierna attrice l'8.04.2019 ed euro 27.500,00 pagati dall'odierna attrice) o comunque a titolo di risarcimento del danno o il diverso importo ritenuto di giustizia per le ragioni di cui in narrativa o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa;*

*chiede in ogni caso accertare e dichiarare l'inadempimento di Martina Stampi srl per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta, in persona del legale rappresentante in carica, al risarcimento del danno a favore della attrice nella misura di euro 10.000,00, oltre alla restituzione del prezzo versato per i beni (euro 37.100,00) di cui alla domanda principale, importo quest'ultimo che in subordine viene qualificato quale risarcimento danni da inadempimento, o nel diverso importo, superiore o inferiore, ritenuto di giustizia per le ragioni di cui in narrativa o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa, anche in via*





*equitativa;*


*chiede condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari, comprese spese generali e aliquote di legge.*

*in sede istruttoria chiede sin d'ora disporsi CTU tecnica per verificare la conformità degli stampi 660 (nella disponibilità della attrice) e 630 (nella disponibilità della convenuta) realizzati da Martina Stampi srl e relativi agli ordini n. 319/18 e 320/18 ai disegni tecnici ed alle caratteristiche pattuite e d'uso e per verificare se gli stessi sono adatti alla loro destinazione. Si chiede sin d'ora l'ammissione di prova testimoniale e si indicano i testimoni Krzysztof Lenkiewicz e Sławomir Budrewicz da sentirsi con interprete di lingua polacca sui capitoli di fatto da 1 a 56 dell'atto di citazione, premessa la locuzione interrogativa "vero che?" nonché sui capitoli che verranno indicati nei termini di legge, con riserva di indicazione di ulteriori testimoni e capitoli di prova nei termini processuali.*

*in subordine, nella denegata ipotesi in accoglimento della eccezione preliminare il Tribunale si ritenesse incompetente, si chiede che nell'ordinanza ex artt. 38 comma 2, 50 e 819 ter c.p.c. (come Trib. Bologna ordinanza dd. 11.05.16 sub rg 13962/13 – già in atti) venga concesso un termine di tre mesi per la prosecuzione del procedimento dinnanzi ad una individuanda Camera Arbitrale di Bergamo, con rigetto delle domande avversarie di condanna alle spese e ex art. 96 cpc, entrambe infondate e comunque precluse in caso di ordinanza di incompetenza poiché non definitiva del giudizio nel merito."*

**Della convenuta**





*“Piaccia all’Illustrissimo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:*

*In via preliminare in rito:*

*dichiarare l’improcedibilità dell’azione, per incompetenza del Giudice adito in presenza di Clausola Compromissoria Arbitrale;*

*Nella denegata ipotesi che il Giudice dichiarasse la propria competenza:*

*Nel merito:*

*rigettare le domande di Parti Attrici perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni meglio dedotte in narrativa;*


*In via Riconvenzionale:*

*accertare e dichiarare la responsabilità di Bplast Nip nella cessazione dei rapporti contrattuali fra Martina Stampi s.r.l. e Aquatech / Carris Pipes and Tube LTD e per la qualcosa condannare Bplast Tomasz Budrewicz NIP al risarcimento di Euro 68.255,00 in favore di Martina Stampi nonché il risarcimento del danno di immagine per la pubblicità negativa ai danni di Parte Convenuta quantificabile in via equitativa in Euro 10.000,00 o nella somma minore o maggiore ritenuta dal giudice sempre in via equitativa;*

*Ancora in via Riconvenzionale:*

*Accertato e dichiarato Bplast Tomasz Budrewicz NIP in persona del Legale Rappresentante inadempiente per il contratto di produzione dello Stampo 630 non ritirato di cui al contratto sottoscritto fra le Parti (Invoice 28/2018) condannare Parte Attrice Bplast Tomasz Budrewicz NIP al pagamento del saldo*





di Euro 15.900,00;

*In via istruttoria:*

*- ammettersi prova per interpellato e per testi da indicarsi sulle circostanze dedotte in narrativa da ricapitolarsi nelle rituali memorie istruttorie e con riserva di chiedere termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.;*

*Con ogni più ampia riserva istruttoria.*

*In ogni caso: condannare Bplast Tomasz Budrewicz NIP, (P.IVA – Polacca – 8393084540), Ditta Individuale di Diritto Polacco, in persona del Legale Rappresentante Sig. Tomasz Budrewicz, con Sede Legale in Slupsk (Polonia), via Ul. Grottga n. 16E, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa*


*In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio."*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 marzo 2020 la società di diritto polacco Bplast Tomasz Budrewicz ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, Martina Stampi S.r.l. per sentir accertare il grave inadempimento della medesima nell'esecuzione dei contratti di compravendita degli stampi "660" e "630" con conseguente formulazione di domanda restitutoria/risarcitoria.

Costituendosi in giudizio Martina Stampi S.r.l. ha eccepito in via pregiudiziale di rito l'incompetenza dell'intestato Tribunale in





ragione della previsione in entrambi i contratti (doc. 14 e 15) di una clausola compromissoria.


La causa, ravvisata la potenziale idoneità dell'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata dalla parte convenuta a definire il giudizio, è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi i contratti di causa (doc. 14 e 15 fascicolo parte convenuta) contengono una clausola compromissoria dal seguente tenore *“all disputes in connection with the present document shall be settled amicably between the SELLER and the BUYER. In the event the Parties do not come to an agreements, the matter should be referred to the Arbitration Court of Bergamo – Italy. The award of the Arbitration Court is final and upon the both Parties.”*

Sul punto si fa rilevare che, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito, riguardante l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto






impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che deve essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito. La contestuale proposizione di tale eccezione e della domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica peraltro la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della prima (*cf.* Cass., 30 maggio 2007, n. 12684).

Ferma la superiore considerazione, ritiene il Tribunale che Martina Stampi S.r.l., da un lato, abbia proposto e Bplast Tomasz Budrewicz, dall'altro lato, abbia accettato la clausola compromissoria sopra riportata, prevedendo la devoluzione agli arbitri – la cui sede viene individuata in Bergamo – di tutte le controversie nascenti dai contratti di causa.

Ulteriore questione da affrontare attiene all'interpretazione dell'arbitrato; sul punto si osserva che il criterio discrezionale tra le due figure di arbitrato consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del







procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (*cf.* Cass., 13 marzo 2019, n. 7198).

Gli elementi letterali da valorizzare nel caso concreto sono i seguenti:

- tutte le controversie possono essere risolte amichevolmente tra venditore e compratore;


- nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo, la questione può essere deferita ad un arbitrato con sede in Bergamo;

- l'aggiudicazione fatta dall'arbitro (*the award*) è da intendersi come definitiva e superiore ad entrambe le parti.

I contraenti hanno dunque convenuto di deferire la risoluzione delle controversie, qualora gli stessi non riuscissero a risolverle amichevolmente, ad un arbitrato irrituale la cui decisione non è soggetta ad impugnativa.

Per l'effetto, trattandosi di clausola compromissoria a favore di arbitrato libero o irrituale, le domande svolte in causa sono improponibili in quanto le parti in via convenzionale hanno rinunciato all'azione giurisdizionale, demandando agli arbitri lo svolgimento di un'attività negoziale.





Conseguentemente, non ponendosi un problema di competenza disciplinato dall'art. 819 ter c.p.c., non può essere presa in considerazione l'adesione all'eccezione formulata dall'attrice in sede di comparsa conclusionale.

Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e si liquidano in dispositivo secondo i minimi tabellari per quanto riguarda la fase decisione, in cui è stata trattata unicamente la questione di procedibilità della domanda.

Non si ravvisano infine i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per la condanna di parte attrice per lite temeraria, non ravvisandosi né dolo né colpa nella coltivazione delle domande.

### **P. Q. M.**


Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,

1. accertata l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale in entrambi i contratti di causa, dichiara l'improponibilità delle domande formulate dalle parti;

2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;

3. condanna Bplast Tomasz Budrewicz a rimborsare le spese di lite a favore di Martina Stampi S.r.l., liquidandone l'ammontare in Euro 2.425,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M.





- 11 -

55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Bergamo, il giorno 6 luglio 2021

**IL GIUDICE**

**(Dott.ssa Laura Brambilla)**

Arbitrato in Italia

